



COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica

Originale di Determinazione del Sindaco

N. 36 del 14-07-2016

OGGETTO: Regolamentazione degli orari di emissione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. - Periodo 15 luglio- 30 settembre 2016

IL SINDACO

ATTESA l'assoluta necessità di intraprendere iniziative finalizzate a regolamentare le emissioni sonore nell'intento di prevenire fenomeni di intolleranza soprattutto nei cittadini residenti nelle zone maggiormente interessate dalle manifestazioni estive, e di evitare di mettere a rischio la salute pubblica in conseguenza di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"* e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Legs. N. 267/2000 che prevede la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico 25 ottobre 1995, n.447

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 3, della citata legge quadro n. 447/1995 e tenuto conto che il nostro territorio ha vocazione di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico tale da avere ottenuto il riconoscimento di città turistica e d'arte;

ATTESO che nel periodo estivo sono maggiori le esigenze della collettività di usufruire di spettacoli di intrattenimento e di svago anche oltre il consueto orario di tolleranza delle ore 24,00;

CONSIDERATO, inoltre, che una proroga dell'orario consentito per intrattenimenti sonori e musicali può determinarsi quale misura incentivante dell'economia cittadina, consentendo un incremento delle attività commerciali interessate a tali tipi di intrattenimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della presenza in varie zone residenziali urbane ed extraurbane di locali di pubblico spettacolo, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante, ove viene esercitata sia all'interno che all'esterno su aree pubbliche comunali attività di intrattenimento e svago con musica dal vivo, amplificata o meno, o riprodotta con impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo ed alla salute delle persone;

RITENUTO necessario disciplinare, nelle more dell'adozione di un regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi di quanto previsto dalla sopra citata legge 447/95, le attività che si svolgono all'interno e/o all'aperto, fissando un limite temporale inderogabile per le emissioni sonore e riconducendo la loro intensità entro i limiti di legge, in maniera da poter tutelare il riposo e la salute delle persone;

ORDINA

Con decorrenza dal 15 Luglio al 30 Settembre 2016 su tutto il territorio comunale quanto di seguito specificato:

Art.1

Ambito di applicazione

1. Le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e svago, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione o di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto del limite massimo dei seguenti orari:

Da Domenica a Giovedì (festivi inclusi) Fino alle ore 01,00	Venerdì, Sabato e prefestivi Fino alle ore 02,00
--	---

2. E' vietato diffondere musica dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
3. I titolari delle attività sopra elencate, al fine del rispetto e della salvaguardia della quiete pubblica, hanno l'obbligo di adottare le misure di seguito elencate:
 - Insonorizzazione dei locali;
 - Installazione di limitatori acustici non manomissibili, sugli apparecchi acustici di diffusione sonora, atti ad impedire il superamento dei livelli massimi di pressione sonora;
 - Spegnerne ogni apparecchio di riproduzione sonora negli orari stabiliti, di cui ai commi 1 e 2;
 - Non superare i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, di cui al DPCM 215/99 art.2, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
 - Prevenire e/o impedire comportamenti chiassosi nelle ore serali e notturne da parte di avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine.

Art.2

Deroghe

Per le Notti Bianche l'orario massimo nel quale i pubblici esercizi possono rimanere aperti e sono autorizzati alle emissioni sonore, è stabilito fino alle ore 04,00, nel rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste dai decreti e leggi di cui in premessa.

Art.3

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995 n.447.

Art.4

Entrata in vigore

La presente ordinanza è in vigore dal 15 luglio 2016 ed ha validità fino al giorno 30 Settembre 2016. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le ordinanze sindacali ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.

E' fatto obbligo, ognuno per quanto di propria competenza, l'osservanza ed il controllo dell'osservanza di quanto stabilito nel presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, o in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.


DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito istituzionale dello stesso Ente;
- Venga comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione di quanto disposto, ai sensi dell'art.54, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- Venga resa pubblica mediante manifesti murali e/o qualunque altra forma di comunicazione idonea alla massima diffusione;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Questura di Trapani;
- All'Ufficio Messì comunali per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune per la trasmissione alle associazioni di categoria dei settori interessati;
- Alle seguenti Forze dell'Ordine per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento:
 - Comando di Polizia Municipale locale;
 - Stazione Carabinieri di Partanna;
 - Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani



IL SINDACO
NICOLO' CATANIA